REGOLAMENTO (CEE) N. 3815/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1989

recante modalità d'applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli provenienti dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le regole generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito, in particolare, le norme generali d'applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli provenienti dalla Spagna istituito dall'articolo 152 dell'atto di adesione;

considerando che occorre definire le modalità del rilevamento della comunicazione dei corsi del prodotti della Comunità dei dieci e dei prodotti spagnoli, necessari per il funzionamento del meccanismo di compensazione, nonché le modalità relative alla loro trasmissione;

considerando che è opportuno utilizzare, per quanto possibile, i dati che gli Stati membri già comunicano alla Commissione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione, del 9 agosto 1974, che fissa le modalità di applicazione del sistema dei prezzi di riferimento nel settore degli ortofrutticoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85 (3);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I corsi da prendere in considerazione per la fissazione del prezzo di offerta comunitario di cui all'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione sono quelli definiti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2118/74 e comunicati dagli Stati membri della Comunità dei dieci a norma dell'articolo 2 dello stesso regolamento.

2. L'importo da aggiungere per le spese di trasporto alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei dieci si calcola ogni anno forfettariamente per ciascun prodotto all'atto della fissazione del prezzo d'offerta comunitario.

Articolo 2

1. I corsi da prendere in considerazione per il calcolo del prezzo d'offerta del prodotto spagnolo di cui all'articolo 152, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione sono quelli dei prodotti spagnoli definiti all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2118/74 e constatati negli Stati membri della Comunità dei dieci.

2. I corsi dei prodotti spagnoli sono rilevati e calcolati a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2118/74.

Ogni giorno di mercato gli Stati membri della Comunità dei dieci comunicano detti corsi per ciascun prodotto alla Commissione, alle condizioni stabilite all'articolo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2118/74.

Contestualmente essi comunicano:

— nella misura del possibile i corsi suddetti, moltiplicati per i coefficienti in vigore,

— gli elementi previsti all'articolo 6, lettera b) del citato regolamento, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 2, lettera c) dell'atto di adesione,

— i dati previsti all'articolo 6, lettere d), e), f) e g) dello stesso regolamento.

Articolo 3

Le comunicazioni di cui all'articolo 2 si effettuano entro il giorno successivo al giorno di mercato cui si riferiscono.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

(1) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.
(2) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.
(3) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione